

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LE AZIENDE CASA DEL TERRITORIO METROPOLITANO COMUNQUE DENOMINATE, I SINDACATI E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI PROPRIETARI E DEGLI INQUILINI, I CENTRI ANTIVIOLENZA DEL TERRITORIO METROPOLITANO CHE SI OCCUPANO DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE,

RECANTE MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA ABITATIVA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Visti:

- La Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, e ratificata dall'Italia con L. 77 del 27 giugno 2013;
- Il Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modificazioni nella legge n. 119 il 15 ottobre 2013;
- Il D.P.C.M. del 27 novembre 2014 "Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014";
- La Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- La Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che istituisce la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna (CTSSM);
- La Legge regionale n. 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" e ss.mm.ii.;
- La Legge regionale n. 24/2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 23 aprile 2014, "Composizione e modalità di funzionamento del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative";

- La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 154 del 6 giugno 2018, "Atto pubblico sull'edilizia residenziale pubblica";
- La Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1686 del 10 dicembre 2022, "Approvazione Regolamento attuativo Programma Patto per la Casa", come modificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 960 del 12 giugno 2023 "Modifica del regolamento attuativo del Patto per la Casa";
- La Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 879 del 13 luglio 2015 "Riconoscimento alla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna del ruolo e delle funzioni del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 2013";
- L'Atto del Sindaco n. 231 del 29 luglio 2021, che approva la "Convenzione per il funzionamento della Struttura tecnica metropolitana della CTSSM di Bologna";
- La "Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e Comuni non associati dell'area bolognese", approvata con Delibera del Consiglio metropolitano n. 21/2022;

Premesso che:

- La Commissione Europea ha comunicato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, in data 5 marzo 2020, i contenuti della strategia "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025";
- Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato, il 4 agosto 2021, in sede di Conferenza Unificata il documento "Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026";
- Il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato, il 17 novembre 2021, il "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023", con l'obiettivo di continuare a dare impulso all'azione di Governo per rispondere a bisogni che attengono ai molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza;
- Il Governo ha introdotto il "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall'articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020;
- Il 3 dicembre 2020 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Ministra per le pari opportunità e la famiglia e Abi, Federcasse, Ente nazionale per il microcredito e Caritas Italiana, che istituisce il Microcredito di Libertà, uno strumento finanziario che si propone di supportare e accompagnare le donne vittime di violenza e assistite dai Centri Antiviolenza in un percorso di emancipazione economica;

- La Regione Emilia-Romagna ha approvato, con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 54 del 13 ottobre 2021, il secondo "Piano regionale triennale contro la violenza di genere" (ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6/2014);
- La Regione Emilia-Romagna ha incrementato il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza con DGR n.823/2022 "Programma annuale 2022: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii.", impegno rinnovato anche per l'anno 2023;
- La Regione Emilia-Romagna ha assegnato con DGR n.1764/2020 "Assegnazione e concessione finanziamenti agli enti locali per il sostegno abitativo e per l'accompagnamento nei percorsi di fuori uscita dalla violenza di genere" risorse finalizzate all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, incrementate con DGR n. 2347/2022 "Finanziamento per la realizzazione di azioni e interventi volti a sostenere l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza".
- La Regione Emilia-Romagna ha approvato, con Deliberazione di Giunta regionale n.1785/2022, le "Schede Attuative del Piano della Regione Emilia-Romagna contro la violenza di genere", che specificano e declinano le azioni da porre in essere per ciascuna area di intervento, individuando precisi indicatori di attuazione;
- Tra le suddette misure attuative, la Regione Emilia-Romagna ha dedicato la Scheda n. 14 al "Sostegno all'autonomia abitativa di donne che hanno subito violenza", specificando quale intervento prioritario la "Promozione di percorsi di sostegno all'autonomia abitativa";
- La Città metropolitana di Bologna ha adottato, con Delibera del Consiglio metropolitano n. 33/2022, il "Piano per l'uguaglianza di Genere metropolitana 2021-2026", che promuove l'uguaglianza tra le persone, l'equità delle politiche pubbliche, le pari possibilità di accesso alle opportunità attraverso azioni pratiche concrete. Il Piano, nella terza area di intervento dedicata al contrasto alla violenza su donne e minore, sviluppa azioni per favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza;
- La Città metropolitana di Bologna, i Comuni/le Unioni di Comuni dei sette Distretti Socio-Sanitari e le associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio metropolitano hanno approvato, con Delibera n.56/2019 l'"Accordo di ambito metropolitano per la realizzazione di attività ed interventi di accoglienza, ascolto e ospitalità per donne che hanno subito violenza", integrato con approvazione in CTSSM nella seduta del 9/12/2021, che regola l'accoglienza e l'ospitalità di donne maltrattate o che hanno subito violenza su tre livelli: ospitalità in pronta accoglienza, ospitalità in seconda accoglienza e il livello della consulenza, ascolto e sostegno;
- La Città metropolitana di Bologna ha sottoscritto nel 2017 il "Protocollo d'intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell'ambito delle relazioni d'intimità", promosso dal Comune di Bologna, rinnovato e sottoscritto nel 2021 dalla Città metropolitana di Bologna e da altri Enti, tra cui il Comando Provinciale dei Carabinieri, oltre che da altri soggetti, istituzionali e non, del territorio. Tra le azioni previste dal suddetto Protocollo si situa anche l'"Accordo attuativo di collaborazione per la

costituzione delle Stanze Rosa nel territorio metropolitano”, sottoscritto nel 2018 dalla Città metropolitana di Bologna e l’Arma dei Carabinieri, Comando Provinciale di Bologna. L’Accordo, rinnovato nel 2021 con Atto del Sindaco metropolitano n. 203/2021, ha l’obiettivo di realizzare almeno una Stanza in ogni Unione del territorio per assicurare le migliori logistiche e di assistenza tecnico-giuridica di primo impatto rispetto a situazioni di violenza di genere;

- Ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R. 6/2014, la CTSSM di Bologna concorre all’attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi del Piano regionale di cui al punto precedente, anche attraverso l’implementazione del Tavolo tecnico territoriale permanente dedicato al contrasto alla violenza di genere, che renda strutturale e continuativa l’azione delle reti territoriali.

Preso atto:

- del diffondersi di episodi di violenza sulle donne nei territori della Città metropolitana di Bologna e di un numero annuale ormai costante di donne accolte dai servizi di ascolto e sostegno, dalle strutture di pronta accoglienza e dalle case rifugio dislocate sull’intero territorio metropolitano¹;
- delle indicazioni del Piano Regionale contro la violenza di genere che, tra le “Azioni di empowerment e sostegno all’autonomia della donna” (Capitolo 3, par. 1.6, pp. 46-47), annovera anche:
 - Sostegno al recupero della condizione abitativa autonoma (rientro nella casa coniugale; accompagnamento nella ricerca di alloggio) e promozione di soluzioni abitative in alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante apposite previsioni nei regolamenti comunali ERP che riconoscano la condizione di “vittima di violenza”, attribuendo un particolare punteggio nella formazione della graduatoria ERP;
 - Promozione da parte delle istituzioni locali di soluzioni abitative a canone calmierato, anche mediante il ricorso alle Agenzie per la locazione (laddove presenti) e/o di accordi con enti pubblici e privati per la messa a disposizione di alloggi per soluzioni abitative a canone calmierato;
- del sopracitato Piano per l’Uguaglianza di Genere metropolitana 2021-2026, adottato con Delibera del Consiglio metropolitano n.33/2022, che disegna una nuova *Machinery Istituzionale*, con l’obiettivo di formalizzare i luoghi di governance, in materia di Pari Opportunità, contrasto alle disuguaglianze e alle discriminazioni, azioni di contrasto alla violenza;

¹ Maggiori dettagli sono scaricabili dal sito della Città metropolitana, che si impegna in un monitoraggio costante del fenomeno:
[https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Contrasto_violenza_alle_donne/Accordo_me](https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Contrasto_violenza_alle_donne/Accordo_metropolitano)
tropolitano.

- dell'iniziativa di alcuni Comuni dell'area metropolitana di Bologna che, in deroga alle graduatorie di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera h), L.R. 24/2001), hanno disposto la sistemazione "in emergenza" di donne vittime di violenza all'interno di alloggi ERP²;
- dell'iniziativa propulsiva di alcuni Comuni dell'area metropolitana di Bologna che hanno già provveduto a modificare i propri Regolamenti comunali per agevolare l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per le donne vittime di violenza³;
- di alcune progettualità abitative promosse da Enti del terzo settore - anche in collaborazione con gli Enti Locali - per far fronte alla domanda di alloggi sociali da riservare all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza.

Considerato che:

- La Città metropolitana di Bologna nel corso del 2022 e per tutto l'anno 2023 ha avviato un percorso di ascolto e confronto con i soggetti firmatari del presente Protocollo d'Intesa, che ha portato ad evidenziare alcuni aspetti salienti dell'attuale sistema di inserimento sociale ed abitativo delle donne vittime di violenza, tra cui si annoverano:
 - la presenza di un sistema di accoglienza e protezione, unico nel suo genere, costituito da una rete territoriale di Associazioni ed Enti a supporto delle prime fasi di accoglienza ed ospitalità, con particolare riferimento all'ascolto, alla pronta accoglienza e alla seconda accoglienza (casa rifugio);
 - la presenza di un Tavolo tecnico di lavoro volto al monitoraggio del sistema sopra citato, composto dagli Enti Locali e dalle Associazioni del territorio;
 - la partecipazione ai Tavoli regionali e locali dedicati alle tematiche oggetto del presente Protocollo;
 - l'attuazione dell'Accordo di collaborazione per la costituzione delle Stanze Rosa nel territorio metropolitano, anche attraverso campagne informative e pubblicitarie;
 - le numerose difficoltà di inserimento sociale, lavorativo e abitativo delle donne vittime di violenza in uscita da percorsi di accoglienza e ospitalità, dovute a complesse esigenze economiche, relazionali, di sicurezza e di conciliazione vita-lavoro, che spesso ostacolano la piena autodeterminazione della donna con il suo nucleo familiare e nel raggiungimento dell'autonomia;
 - le differenze territoriali dei Comuni dell'area metropolitana, che si manifestano in una variegata e disuniforme offerta lavorativa, abitativa, di servizi che determinano movimenti migratori intercomunali nel contesto metropolitano ed una maggiore

² A tale proposito, si vedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Delibera del Comune di Imola n. 213/2012 "Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica" e ss.mm.ii.; la Delibera del Comune di San Lazzaro di Savena n. 27/2017 "Regolamento comunale per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica"; la Delibera del Comune di Sasso Marconi n.39/2019 "Regolamento unico per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; la Delibera del Comune di Bologna n.249/2022 "Approvazione della modifica degli allegati 1 - 2 e 3 al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica".

³ Si veda nota 2.

densità abitativa nel Comune capoluogo e nei Comuni di prima cintura, altresì definiti ad Alta Tensione Abitativa (ATA)⁴;

- la critica discontinuità tra i percorsi di accoglienza di natura emergenziale e sistemazioni più durature o permanenti, difficilmente reperibili sul mercato della locazione privata o all'interno dell'offerta di Edilizia Residenziale Sociale (ERS);
 - la necessità di implementare strategie di formazione, sensibilizzazione e *advocacy* all'interno di Enti pubblici e privati coinvolti nell'offerta di servizi a sostegno dell'inclusione sociale, economica, lavorativa e abitativa delle donne vittime di violenza;
 - la difficoltà, per le donne vittime di violenza, di accedere all'ERP, a causa di una limitata offerta di alloggi pubblici disponibili ma anche della mancanza dei requisiti di accesso previsti dai Regolamenti comunali, con particolare riferimento ad alcune categorie più fragili, quali le donne con background migratorio;
 - in relazione al punto precedente, emerge soprattutto la difficoltà di valutare la situazione economica del nucleo familiare a seguito di episodi di violenza che hanno comportato l'allontanamento e/o la condanna del soggetto violento, con conseguenti problematiche nella valutazione dei requisiti reddituali di accesso, decadenza o permanenza nell'ERP.
- La Città metropolitana di Bologna, con Orientamento della Conferenza metropolitana (in data 14/04/2023, Atto n. 2 - Fasc. 15.02.01/2/2023 - I.P. 1831/2023), visto il voto favorevole dei Sindaci, si è impegnata in una periodica ricognizione degli alloggi sfitti di ERP in proprietà delle Amministrazioni Comunali e in gestione di ACER Bologna;
- il presente Protocollo di Intesa recepisce la risposta della Regione Emilia-Romagna (PG 16101 del 17.3.2023) all'interrogazione inviata dalla Città metropolitana di Bologna (PG 4905 del 30.1.2023) che richiedeva chiarimenti su tre elementi: 1) il diritto al subentro nel contratto di locazione di alloggio ERP per le donne vittime di violenza; 2) la possibilità di riservare alcuni alloggi ERP alle donne vittime di violenza; 3) la possibilità di utilizzare alcuni alloggi ERP "in emergenza", in deroga alle graduatorie comunali, da dedicare alle donne vittime di violenza per periodi temporanei.

A fronte dell'interesse unanime dei sindaci e delle sindache dei Comuni dell'area metropolitana di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, dei Centri Antiviolenza impegnati nel contrasto e nella promozione di interventi di pari opportunità, delle Aziende Casa comunque denominate, delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e dei Proprietari,

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Impegni delle parti

Le parti aderenti si impegnano nell'ambito delle rispettive competenze a promuovere progetti di autonomia abitativa per le donne in fuoriuscita da percorsi di violenza attraverso una (o più) delle seguenti azioni:

⁴ Delibera CIPE n. 87/2003.

a. prevedere punteggi preferenziali per le donne vittime di violenza all'interno dei regolamenti comunali di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica (art. 25, comma 3 lettera b), L.R. 24/2001);

b. prevedere, nei confronti dell'assegnatario autore di delitto di violenza domestica, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, a cui consegue il diritto al subentro nella titolarità del contratto di locazione da parte degli altri componenti del nucleo, in caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, secondo quanto previsto dall'art.30 comma 6 bis della L.R. 24/2001 e dall'articolo 3-bis del D.L. 93/2013 e ss.mm.ii;

c. prevedere la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nei confronti dell'assegnatario verso il quale sia stato disposto l'allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, e assicurare, durante il periodo di sospensione, la permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ai restanti componenti del nucleo familiare, secondo quanto disposto dall'art. 30 comma 6 ter della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii.;

d. prevedere il subentro nella titolarità dell'istanza di accesso alla graduatoria per l'Edilizia Residenziale Pubblica, di altro componente del nucleo, nel caso in cui verso il richiedente sia stato disposto l'allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica. Si specifica che, in eventuale fase di assegnazione, l'istanza andrà valutata con riferimento alle condizioni del nucleo intero ai fini della Dichiarazione ISEE.

e. disciplinare nei regolamenti comunali di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica le assegnazioni degli alloggi ERP in deroga alle graduatorie vigenti nelle situazioni di emergenza abitativa (art. 25, comma 3, lettera h), L.R. 24/2001). Tale tipologia di assegnazione sarà percorribile a condizione che il Comune abbia previsto, tra le ipotesi di emergenza abitativa, la condizione di vittima di violenza e purché ricorrano i requisiti di cui alle disposizioni regionali vigenti;

f. reperire immobili sfitti in disposizione di soggetti privati da reimmettere sul mercato della locazione a canone concordato e da riservare a donne vittime di violenza, anche attraverso l'intermediazione di Agenzie per la locazione e/o con le modalità e le risorse previste dal programma Patto per la Casa (DAL n. 1686/2022 e DAL 960/2023);

g. ferma restando la riduzione al 75% dell'imposta IMU applicata ai contratti di locazione a canone concordato secondo quanto previsto dalla Legge n.160/2019, art.1 comma 760, prevedere, quale incentivo all'attuazione del punto f), un'aliquota agevolata per i soggetti proprietari che offrono appartamenti in affitto a canoni concordati da destinare alle donne che hanno subito violenza, previa autorizzazione della donna stessa a rendere nota al locatore tale specifica condizione⁵;

h. riattare alloggi sfitti di proprietà pubblica da reimmettere sul mercato della locazione a canone calmierato e da destinarsi a donne vittime di violenza, la cui gestione potrà essere

⁵ Si specifica a tal proposito che, qualora le parti (Parte locatrice e Parte Conduttrice) decidessero di procedere con l'applicazione dell'aliquota agevolata, sarà necessario presentare una nota scritta, rilasciata dal Servizio Sociale di competenza, che attesti il percorso di accompagnamento dei servizi attraverso progettualità di autonomia abitativa.

regolata da convenzioni o accordi specifici tra Enti pubblici, privati e del terzo settore, anche attraverso l'intermediazione di Agenzie per la locazione e/o con le modalità e le risorse previste dal Patto per la Casa (DAL n. 1686/2022 e DAL 960/2023) o altri contributi che potranno essere resi disponibili agli Enti locali dalle Amministrazioni sovraordinate;

i. favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza anche attraverso procedure di mobilità intercomunale (art. 5, comma 4, lettera c) L.R. 24/2001) sia tra gli alloggi ERP ubicati nei Comuni dell'area metropolitana di Bologna, sia nell'ambito dell'offerta di soluzioni abitative in ERS in disposizione delle diverse Amministrazioni comunali, in accordo con il nucleo familiare per garantirne la sicurezza o per rispondere ad esigenze di conciliazione vita-lavoro; in tali casi, qualora il nucleo familiare che ha subito violenza sia in carico al Servizio Sociale Territoriale, le parti si impegnano a favorire la continuità assistenziale attraverso la collaborazione dei servizi dei territori di riferimento;

j. favorire l'autonomia abitativa anche attraverso il riattamento di alloggi sfitti di proprietà delle Amministrazioni comunali da mettere a disposizione di progetti di accoglienza abitativa temporanea di donne vittime di violenza (art.15, L.R. 6/2014) la cui gestione può essere affidata ad Enti pubblici, privati o del terzo settore e regolata da specifici accordi o convenzioni.

Gli enti locali firmatari del presente Protocollo si impegnano ad attuare una o più delle disposizioni sottoscritte, a diffondere le iniziative attivate per favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza tramite i canali istituzionali dedicati e a condividerle con le organizzazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne nei territori di appartenenza.

Art. 2 Durata

Il presente Protocollo di intesa avrà una durata di 3 anni. Al termine del periodo stabilito, il Protocollo sarà soggetto a revisione per valutare l'efficacia delle attività svolte e concordare un eventuale rinnovo.

Art.3 Monitoraggio e Valutazione

I firmatari concordano di monitorare congiuntamente l'attuazione del presente Protocollo, al fine di valutare i risultati raggiunti e apportare eventuali miglioramenti alle azioni previste dallo stesso.

Art.4 Disposizioni Finali

Qualsiasi modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dagli Enti firmatari.

Letto, approvato e sottoscritto con firma analogica in quanto alcuni sottoscrittori dichiarano di non essere attualmente in possesso di firma qualificata o digitale.

Bologna, **DATA**

Seguono firme degli Enti sottoscrittori